



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da:

dott. Liliana Guzzo	Presidente
dott. Anna Maria Marra	Giudice relatore
dott. Luca Boccuni	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8429/2013 R.G.AA.CC. promossa da

A, rappr. e dif. dagli Avv. i e

ATTORE

contro

B, rappr. e dif. dagli Avv. i e

C, rappr. e dif. dagli Avv. i e



e

E s.r.l., in persona del curatore speciale dott.ssa
; rappr. e dif. dagli ed

CONVENUTI

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

Conclusioni:

A "... precisa le conclusioni nel merito come nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc del 30 settembre 2014 e in via istruttoria come nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc ... omissis ...", i.e. nel merito: "1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità di **B**, **C** e **D**; per i fatti tutti descritti in narrativa e per avere assunto, consentito ed eseguito la delibera del consiglio di amministrazione del 20.07.2013 in violazione degli art. 12.7 e 14.3 dello statuto sociale di **E** S.r.l. e dell'art. 2477 comma 5 c.c. nonché in conflitto di interessi tra la società e gli amministratori; 2. condannarsi, per i titoli tutti descritti in narrativa ivi comprese le condotte di mala gestio che hanno generato perdite ingenti alla società, **C**, **B** e **D**, quali amministratori di **E** S.r.l., nonché **C** e **B**, anche quali socie responsabili ex art. 2476 comma 7 c.c., al risarcimento a favore di **E** S.r.l. e in solido tra loro di tutti danni subiti e subendi, da liquidarsi nella misura che risulterà in corso di causa o comunque che sarà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo; 3. confermarsi per quanto occorra la revoca degli amministratori **C** e **B**; 4. con vittoria di spese e competenze professionali e con rimborso all'attore delle spese e competenza legali ex art. 2476 comma 4 c.c. da parte di **E** S.r.l."

B - **C** : "... nel merito, in via preliminare: respingersi la domanda di revoca immediata delle signore **B** e **C**; per i motivi di cui in narrativa, anche attesa la cessazione della materia del contendere;

nel merito, in via principale: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dall'attore nei confronti delle sig.re **B** e **C** siccome infondate in



fatto ed in diritto, eventualmente compensandosi qualsivoglia credito avversario con il controcredito delle medesime, pari a Euro 40.000, di cui in atti; ... omissis ...".

D : "Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, respingersi le domande tutte svolte nei confronti dell'esponente dal sig. **A** , siccome infondate in fatto e in diritto; in via istruttoria ... omissis ...".

E s.r.l.: "Nel merito: previo ogni opportuno istruttoria ... omissis ...".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A , nella veste di socio di **E** s.r.l., ha agito con azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di **B** e **C** nonché nei confronti di **D** , amministratori della detta società, addebitando loro la stipula di due contratti di lavoro a tempo indeterminato con **B** e **C** , all'insaputa dell'assemblea e dell'organo di controllo, la omessa convocazione del revisore contabile della società alle adunanze del consiglio di amministrazione, la violazione del suo diritto di accesso alla documentazione della società e concludendo per la revoca degli amministratori dalla carica e per la condanna dei convenuti al risarcimento in favore della società dei danni patiti a seguito delle condotte di *mala gestio* denunciate.

B e **C** nel costituirsi in giudizio hanno evidenziato di aver rassegnato le dimissioni in data 22 novembre 2013 e per il resto hanno contestato il fondamento del domanda.

Si è costituito, altresì, **D** , segnalando di aver rassegnato le sue dimissioni con raccomandata del 5 marzo 2013 in data 4 ottobre 2010 e contestando a sua volta il fondamento della domanda.

Infine si è costituita, in persona della curatrice speciale, **E** s.r.l. svolgendo pertinenti osservazioni in ordine alla vicenda di causa ed agli addebiti.

La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

Va premesso che con ordinanza del 13-15 febbraio 2014, su ricorso ex art. 2476, co. 3, c.c. proposto dal **A** , **B** e **C** sono state revocate dalla carica di amministratrici di



E s.r.l. sulla considerazione che l'assunzione di entrambe le predette, con decorrenza 1 agosto 2013, alle dipendenze della società a tempo indeterminato ed a tempo pieno con mansioni amministrative su conforme delibera del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2013, composto dalle medesime e da D, coniuge di C, erano -a tacer d'altro- ingiustificate.

Detta revoca va confermata all'esito dello svolgimento del giudizio di merito non avendo i convenuti, nella fase istruttoria, arricchito il materiale probatorio di elementi di conoscenza idonei a condurre a valutazioni e conclusioni diverse da quelle espresse in sede del procedimento ex art. 2476, co. 3, c.c..

In particolare, i convenuti non hanno allegato e provato circostanze idonee a giustificare le contemporanee assunzioni delle due amministratrici con le connotazioni sopra indicate, si ripete a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

Si legge nel verbale del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2013 che le assunzioni erano motivate dal fatto che le due amministratrici, senza percepire alcun emolumento, erano impegnate a tempo pieno per la società e ciò per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio amministrativo e commerciale.

Ora, l'assunzione alle dipendenze della società a tempo indeterminato non era l'unica soluzione per riconoscere alle predette un compenso per l'impegno profuso a favore della società ma era ed è la soluzione più onerosa, sia sotto il profilo dei costi che essa comporta sia per la scarsa flessibilità, specie rispetto ad altre soluzioni, per esempio compenso deliberato a favore degli amministratori.

Inoltre, permane, pur all'esito del giudizio di merito, la mancanza di prova della effettività della esigenza della società di avvalersi di entrambe le B - C, si ripete a tempo pieno, e dell'effettività dell'impegno asseritamente prestato dalle medesime. Le prove testimoniali articolare sul punto sono del tutto generiche e valutative e dunque inidonee a dare la prova delle circostanze suddette.

Richiamate e condivise le considerazioni espresse nell'ordinanza del 13-15 febbraio 2013 del g.i., la condotta tenuta dalle B - C e dal D, a prescindere dalla sorte dell'incidenza sulla sorte dei contratti di lavoro del prospettato conflitto di interessi, è indice di una spiccata propensione a considerare la società come cosa propria e dell'assenza di remore ad accollarle, attraverso decisioni prese letteralmente in famiglia, oneri gravosi quali quelli derivanti dalla stipula di contratti a tempo indeterminato.

D'altra parte con decisione assembleare del 26 novembre 2012 era stato deliberato un compenso agli amministratori sino al luglio 2013 sicché non vi era necessità di assunzione con contratto di lavoro su



Sentenza n. 1952/2016 pubbl. il 26/07/2016
RG n. 8429/2013
Repert. n. 4439/2016 del 26/07/2016

determinazione del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2013 al fine di assicurare loro un compenso.

Tali considerazioni conducono alla conferma della revoca di **B** e **C** dalla carica di amministratrici di **E** s.r.l.

Quanto al **D**, la rinuncia all'ufficio da questi espressa con raccomandata del 5 marzo 2013 ex art. 2385 c.c. deve giudicarsi idonea a produrre il suo effetto una volta portato a conoscenza della società stante la permanenza nel ruolo di amministratrici delle sorelle **B - C** al momento in cui le dimissioni sono pervenute alla società, con conseguente esclusione della *prorogatio* prevedendo lo statuto anche la possibilità di un unico amministratore.

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, indubbiamente tale iniziativa, ingiustificata e contraria alle regole della buona amministrazione, sindacabile poiché manifestamente mossa dal soddisfacimento di interessi personali degli amministratori che l'hanno adottata con serio danno alla società, oltre che chiaramente elusiva delle competenze della assemblea (su cui si veda *infra*), ha provocato alla società un danno del quale sono chiamati a rispondere gli amministratori in solido ai sensi dell'art. 2476 c.c..

La condotta descritta, inoltre, si concreta nell'aggiramento della prescrizione dell'art. 12.7 dello statuto sociale che riserva alla decisione dei soci l'eventuale compenso spettante agli amministratori e la sua qualificazione è, dunque, doppiamente illegittima.

Con riguardo al **D**, questi, nonostante la rinuncia all'ufficio del marzo 2013 -probabilmente in attesa della ratifica delle stesse sopraggiunta in data 4 ottobre 2013 (doc. 1 del **D**)-, partecipò alla seduta del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2013 e votò favorevolmente all'assunzione di

B e **C**.
Anch'egli dunque risponde in solido con le amministratrici in carica quale amministratore di fatto e comunque a titolo di concorso nella condotta di queste ultime.

Puntualizzato che il danno risarcibile nella presente sede non può che essere quello già realizzatosi e rimarcato che per la liquidazione del detto danno deve adottarsi un criterio equitativo poiché, a fronte della prova della sussistenza del danno lamentato, la determinazione del *quantum* risulta difficile da provare nel suo preciso ammontare, può assumersi quale parametro la retribuzione lorda.

Deve darsi atto della circostanza che **C** si è dimessa dal rapporto di lavoro nel gennaio 2014 (doc. 8 di parte **C**).



A questo proposito parte attrice ha depositato delle buste paga (doc. 40 attoreo); sulla base di tali buste paga il danno patito dalla società può essere quantificato dal agosto 2013 al gennaio 2014, previo arrotondamento, in Euro 25.852,00 (14.030,00 + 11.822,00), a cui vanno aggiunte le retribuzioni lorde spettanti a ' **B** sino alla precisazione delle conclusioni (ottobre 2015), pari ad Euro 20.133,00 assumendo quale retribuzione lorda di riferimento l'ultima percepita della quale è disponibile il cedolino (Euro 2.337,00 a gennaio 2014), per un totale di Euro 45.985,00, arrotondate ad Euro 46.000,00.

Ogni altra voce non risulta documentata.

Non vi sono i presupposti per farsi luogo a riduzione di tale somma tenuto conto del contributo dato dalle **B - C** all'attività sociale; tale contributo va, infatti, qualificato in termini di attività *lato sensu* gestoria resa dalle amministratrici alla società, il cui compenso è prerogativa dell'organo assembleare, non sostituibile da parte dell'autorità giudiziaria.

Non può invece parte attrice rivendicare un danno futuro la cui verifica non è certa non potendosi prevedere quanto durerà il rapporto di ' **B** i.

Sulle somme su indicate, liquidate in via equitativa all'attualità, sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia, da intendersi riferita alla data della delibera e non a quella della pubblicazione, al saldo.

Con riferimento ai restanti addebiti esposti in atto di citazione (omessa convocazione del revisore contabile della società alle adunanze del consiglio di amministrazione, violazione del diritto del **A** di accedere ai documenti sociali ex art. 2476, co. 2, c.c.), essi non appaiono potenzialmente produttivi di danni economici per la società; in ogni caso, tali danni non sono stati allegati e provati. Inoltre, ai fini della revoca dalla carica di amministratrici delle **B - C**, i detti addebiti rimangono assorbiti dalla condotta sopra esaminata di stipula dei contratti di lavoro dipendente, sufficientemente grave da sola a fondare la revoca.

Non possono essere presi in considerazione gli addebiti relativi ed erogazioni in favore delle sorelle **B - C** ed anche del **D** non allegati in atto di citazione (in particolare, compensi quali amministratori superiori a quelli deliberati in assemblea, rimborsi spese documentati sub 41, premi percepiti dal **D**) poiché la relativa domanda è tardiva.

Infine, si rileva che in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. ' **B** i ha formulato domanda di condanna della società al pagamento in proprio favore della somma di 'circa' (sic) Euro 40.000,00, corrispondente a somme dalla medesima versate alla società in sede di avvio dell'attività sociale e, in



Sentenza n. 1952/2016 pubbl. il 26/07/2016

RG n. 8429/2013

Repert. n. 4439/2016 del 26/07/2016

subordine, ha eccepito in compensazione il detto credito. In sede di precisazione delle conclusioni

B e **C** hanno chiesto la compensazione del detto credito con quanto eventualmente dovuto alla società. Ebbene, alla stessa stregua della domanda di condanna, su cui **B**

non ha insistito, anche l'eccezione di compensazione è tardiva poiché introduce nel processo un fatto nuovo (peraltro insuscettibile di essere considerato provato in base al mero doc. 13 di Parte

B, trattandosi di documento muto sulle causali del versamento da esso attestato) ed una eccezione nuova.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55/2014, applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, seguono la soccombenza sia nei confronti del

A sia nei confronti della società.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

conferma la revoca di **B** e di **C** dalla carica di amministratrici di **E** s.r.l.;

condanna **B**, **C** e **D** al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 46.000,00 in favore di **E** s.r.l., oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia (data riferita a quella della deliberazione e non a quella della pubblicazione) al saldo;

condanna **B**, **C** e **D**, in solido tra loro, alla rifusione in favore di **A** delle spese di lite, liquidate in Euro 1.856,00 per anticipazioni ed in Euro 13.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

condanna **B**, **C** e **D**, in solido tra loro, alla rifusione in favore di **E** s.r.l. delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27 aprile 2016.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

